



COMUNE DI SAN CRISTOFORO

Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2019 - articolo 20 D.Lgs. 175/2016.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 presso il Parco Castello (Piazzale Carpaneto Spinola) per il rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19 si è riunito il Consiglio del Comune per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei signori:

Nr. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FERRARI Fabio	X	
2	POZZI Cristina	X	
3	TANCREDI Silvana	X	
4	BIORCI Alessandro	X	
5	TACCHINO Alessandro	X	
6	BIANCHI Luana Anna Rosa	X	
7	GHIO Elio	X	
8	DAMERI Camilla	X	
9	BAGNASCO Martina	X	
10	GALLO Roberto	X	
11	BIANCHI Andrea	X	

Totali presenti 11 e Totale Assenti 0

Risulta, altresì presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig.: Brengi Stefano;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor FERRARI Fabio nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale signor FERRARIS Dr. Gian Franco;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (in seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di SAN CRISTOFORO, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo - aventi ad oggetto:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 20 i piani di riassetto o razionalizzazione sono da adottarsi laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria al 31.12.2018 e che non essendo stato adottato, non ricorrendone i presupposti, alcun piano di razionalizzazione, non è tenuto ad approvare entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, alcuna relazione sull'attuazione del piano stesso;

TENUTO conto che viene inserita la seguente partecipata: ALEXALA "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria" a seguito della modifica dello Statuto approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12 giugno 2018;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune di SAN CRISTOFORO non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, l'esito comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

VISTE le linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e i modelli relativi alla ricognizione annuale, compilati e trasmessi al Comune dalle Società partecipate;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, C.2 e 97, C.4b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine a correttezza e regolarità nell'azione amministrativa, da parte del Segretario Comunale;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con voti unanimi favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di SAN CRISTOFORO alla data del 31.12.2019 risultante da seguente prospetto:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA SOGGETTO	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO
SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,27%	0%
ECONET S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,84%	0%
GIAROLO LEADER S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,09%	0%
CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI (C.I.T.)	SOCIETA' PARTECIPATA	1,28%	0%
ALEXALA – Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria società consortile a responsabilità limitata	SOCIETA' PARTECIPATA	0,35%	0%

Di dare atto che questo Comune ha proceduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2019 alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018 e che non essendo stato adottato, non ricorrendone i presupposti alcun piano di razionalizzazione, non è tenuto ad approvare entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, alcuna relazione sull'attuazione del piano stesso;

Di procedere successivamente all'invio delle risultanze della suddetta ricognizione al MEF (tramite inserimento dei dati sul Portale del Tesoro) e alla Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, nei tempi che saranno indicati;

Di trasmettere il presente provvedimento alle Società partecipate.

Di seguito stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.